

ADDENDUM ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (MTR-2)

Paragrafi della Relazione oggetto di modifica. Capitoli 1, 4 e 5

Rideterminazione delle predisposizioni tariffarie 2024-2025. Determina del Direttore Generale n. 48 del 13 marzo 2026

Ambito tariffario di Andria

Gestore: GIAL S.r.l.

Il presente documento costituisce addendum alla Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2024-2025 dell'ambito tariffario di Andria e ne forma parte integrante: modifica e integra esclusivamente i paragrafi di seguito riportati, restando per il resto pienamente valida la Relazione approvata.

L'addendum è adottato dall'Ente territorialmente competente all'esito del procedimento di rideterminazione delle predisposizioni tariffarie 2024-2025 dell'ambito tariffario di Andria, condotto in contraddittorio con il Comune e con il gestore.

Sommario

1. Premessa (ETC)	2
1.5 Altri elementi da segnalare	2
4. Attività di validazione (ETC)	3
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC).....	3
5.5 Conguagli.....	3
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	4
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo. Detrazioni ex art. 4.6.....	4
5.7.a Poste rettificative del capitale investito (comma 14.4 del MTR-2).....	5
5.8 Rimodulazione dei conguagli (art. 17.2 del MTR-2).....	5
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale (art. 4.5 del MTR-2).....	5

1. Premessa (ETC)

1.5 Altri elementi da segnalare

Si segnala che le predisposizioni tariffarie dell'ambito sono state oggetto di specifico procedimento di verifica della coerenza regolatoria da parte dell'Autorità. Con la deliberazione 194/2025/R/RIF l'Autorità ha richiesto all'Ente territorialmente competente, ai sensi del comma 7.7 della deliberazione 363/2021/R/RIF, ulteriori informazioni e integrazioni documentali in ordine, tra l'altro, alla riparametrazione dei dati parziali del gestore subentrato in corso d'anno (comma 3.2 della determina 1/DTAC/2023), al riconoscimento dei costi di trattamento e smaltimento secondo la regola della fonte contabile obbligatoria dell'annualità (a-2) di cui all'art. 7 del MTR-2, alla valorizzazione delle attività esterne al ciclo integrato, alla computazione delle poste rettificative del capitale di cui al comma 14.4 del MTR-2, nonché alla motivazione delle detrazioni operate ai sensi del comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF e degli esiti della verifica dell'equilibrio economico-finanziario ai sensi del comma 28.2 del MTR-2.

Con la successiva deliberazione 29 luglio 2025, 376/2025/R/RIF, l'Autorità ha concluso con esito negativo il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa con riferimento al biennio 2024-2025 per l'ambito tariffario del Comune di Andria, disponendo l'esclusione di incrementi dei corrispettivi all'utenza finale per le annualità 2024 e 2025 e il recupero, a vantaggio dell'utenza, dell'eventuale differenza tra le tariffe applicate e quelle determinate dall'Autorità, a valere sulla prima approvazione tariffaria utile nell'ambito dei pertinenti conguagli; il medesimo provvedimento ha fatto espressamente salva la facoltà dell'Ente territorialmente competente di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, riconoscendo altresì che le quantificazioni rimesse alle valutazioni dell'Ente medesimo, quale, a titolo esemplificativo, il coefficiente CRIa ai fini della determinazione del limite alla crescita, producono immediatamente effetto, ove rispettose dei tetti, dei livelli e dei criteri fissati dall'Autorità, anche nei confronti di quest'ultima.

La rideterminazione operata con il presente atto è adottata nell'esercizio di tale facoltà, in via di riesame in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990 e dell'art. 28 della deliberazione 363/2021/R/RIF, come modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF, con determina del Direttore Generale n. 48 del 13 marzo 2026, e recepisce i rilievi formulati dall'Autorità: la riparametrazione dei dati del periodo di effettiva operatività e il riallineamento alle fonti contabili obbligatorie (§ 4), la computazione delle poste rettificative del capitale investito (§ 5.7.a), la valorizzazione e lo scorporo delle attività esterne al ciclo integrato, la motivazione analitica delle detrazioni per componente (§ 5.7) e la verifica dell'equilibrio della gestione condotta sui soli costi efficienti e congrui (§ 5.6).

Si segnala, infine, che il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di spazzamento e lavaggio strade è svolto, dal 1° luglio 2022, dal **Gestore** (contratto sottoscritto il 12 settembre 2023, come integrato dall'addendum di adeguamento allo schema tipo di cui alla deliberazione 385/2023/R/RIF); restano in capo al Comune di Andria le attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, nonché di avvio a recupero e a smaltimento. In considerazione dell'esecuzione unitaria e indistinta delle prestazioni da parte delle imprese raggruppate, la presente rideterminazione espone i dati della gestione in forma consolidata in capo alla mandataria GIAL S.r.l., quale unico gestore dell'ambito, previa somma delle componenti economiche e patrimoniali delle imprese esecutrici e scorporo dei costi delle attività esterne al perimetro regolato.

4. Attività di validazione (ETC)

Ferma restando l'attività di validazione già illustrata nella Relazione, l'Ente territorialmente competente dà atto della validazione integrativa svolta in sede di rideterminazione. Ai sensi del

comma 28.1 del MTR-2 la validazione ha ad oggetto la verifica della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore, oltre al rispetto della metodologia di determinazione dei costi riconosciuti: la verifica di congruità non è dunque eventuale, ma profilo strutturale della validazione, preordinato a selezionare, tra i costi rendicontati, i soli costi efficienti riconoscibili a fini regolatori. La determinazione è avvenuta, ai sensi dell'art. 7 del MTR-2, sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, impiegando i dati dell'annualità (a-2), il cui rispetto costituisce condizione stessa di ammissibilità del costo.

In tale cornice, il potere dell'Ente di integrare e modificare i dati esposti dal gestore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti, è componente fisiologica della validazione e non facoltà derogatoria, ed è assistito, ai sensi del comma 28.2 del MTR-2, da un onere di motivazione delle scelte adottate. Il riaccertamento della congruità è stato condotto avendo a parametro le risultanze delle procedure ad evidenza pubblica: il corrispettivo di aggiudicazione, formatosi nel confronto competitivo, esprime una misura di efficienza del costo del servizio e ne costituisce limite di congruità.

Coerentemente, la rideterminazione recepisce quali criteri metodologici di verifica i rilievi della deliberazione 376/2025/R/RIF: i dati economici sono stati desunti dalle rendicontazioni analitiche delle imprese esecutrici, opportunamente annualizzati e riparametrati sul periodo di effettiva operatività ai sensi del comma 3.2 della determina 1/DTAC/2023; inoltre, sono state compute le poste rettificative del capitale (comma 14.4 del MTR-2, con i riflessi sulla remunerazione del capitale investito netto ex art. 14). Per quanto attiene ai costi delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani si è proceduto con lo scorporo dal perimetro regolato. In ultimo, si evidenzia che le detrazioni e la verifica dell'equilibrio sono analiticamente motivate nei paragrafi che seguono.

Sul piano operativo sono state svolte, ai sensi del metodo, le verifiche di: coerenza e completezza dei dati rispetto alle fonti contabili obbligatorie dell'annualità (a-2), mediante riscontro delle voci del conto economico e della loro riclassificazione nelle componenti tariffarie; corretta perimetrazione delle attività e attribuzione dei costi al bacino tariffario, con distinzione tra le attività di competenza del gestore e quelle di competenza del Comune; congruità dei costi operativi rispetto al parametro di benchmark definito; corretta valorizzazione dei costi d'uso del capitale, con riguardo ai cespiti, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito netto ai sensi dell'art. 14, nonché alle poste rettificative di cui al comma 14.4; corretta determinazione delle componenti a conguaglio ai sensi dell'art. 17; corretta applicazione del limite alla crescita annuale delle entrate di cui all'art. 4.4 e delle facoltà di rimodulazione di cui ai commi 4.5 e 17.2; rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione ai sensi dei commi 27.5 e 28.1. Degli esiti di tali verifiche si dà conto nei paragrafi che seguono.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

5.5 Conguagli

La componente riconosciuta al netto delle detrazioni ($\sum Ta$) eccede, per entrambe le annualità, il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie. La quota eccedente non trova capienza nelle annualità 2024 e 2025 e si traduce in una componente a conguaglio, rinviata a recupero nelle annualità successive al 2025 secondo quanto indicato ai paragrafi 5.8 e 5.9.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Dapprima deve darsi conto che l'equilibrio economico-finanziario oggetto di verifica è quello **della gestione** e non già quello soggettivo del gestore (comma 27.5 del MTR-2): pertanto, la verifica è condotta avendo a riferimento i soli costi efficienti che superino il vaglio di validazione e, dunque,

anche la verifica di congruità (comma 28.1), e non la mera integrale copertura dei costi rendicontati o del corrispettivo contrattuale percepito o vantato dall'operatore. Oggetto della rideterminazione è la componente riconosciuta al netto delle detrazioni (ΣTa), ricondotta al livello congruo; si ricorda che, ai sensi dell'art. 4.6, attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi.

Oggetto della rideterminazione è la componente riconosciuta al netto delle detrazioni (ΣTa), ricondotta al livello congruo; le entrate tariffarie effettive applicate nell'anno restano definite entro il limite alla crescita. Ai fini della determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, l'Ente si è avvalso della facoltà di valorizzazione del coefficiente CRIa di cui alla deliberazione 389/2023/R/RIF, rimessa alle proprie valutazioni entro i tetti fissati dall'Autorità, elevandone la misura per l'annualità 2024 al 5,52 per cento, entro il valore massimo del 7 per cento applicabile, con conseguente determinazione del parametro p 2024 nella misura del 7,91 per cento; per l'annualità 2025 il coefficiente CRIa non è stato valorizzato e il limite resta pari al 2,60 per cento. La rimodulazione è funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, e costituisce esercizio della prerogativa che la stessa deliberazione 376/2025/R/RIF riconosce all'Ente territorialmente competente.

Le entrate tariffarie effettive applicate nell'anno restano definite entro il limite alla crescita, come evidenziato di seguito e comunque ai sensi dell'art. 4.6, attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi.

Tabella 5.6.a. Componenti ΣTa al netto delle detrazioni ed entrate tariffarie effettive nel PEF, lato gestore e lato Comune, valori in euro

ΣTa ed entrate tariffarie dopo distribuzione del delta	2024	2025	Biennio
ΣTa prima delle detrazioni, Gestore	12.987.401	12.348.171	25.335.572
ΣTa prima delle detrazioni, Comune	10.630.551	10.725.139	21.355.690
Detrazioni (art. 4.6 e ulteriori), Gestore	-2.417.231	-1.504.549	-3.921.781
Detrazioni (art. 4.6 e ulteriori), Comune	-256.165	-430.963	-687.128
ΣTa dopo le detrazioni, Gestore	10.570.170	10.843.622	21.413.791
ΣTa dopo le detrazioni, Comune	10.374.386	10.294.177	20.668.563
ΣTa dopo le detrazioni, totale ambito	20.944.556	21.137.798	42.082.354
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	14.454.338	14.910.905	29.365.243
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	5.511.664	5.574.211	11.085.875
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	19.966.002	20.485.116	40.451.117

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo. Detrazioni ex art. 4.6

La riconduzione dei costi riconosciuti al livello efficiente è stata attuata mediante le detrazioni di cui al comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF, che consentono all'Ente di applicare valori inferiori alle entrate determinate, indicando le componenti di costo del PEF che non si ritiene di coprire integralmente. Tali detrazioni non possono essere pretermesse a fronte di costi privi del requisito di efficienza: vanno per converso operate ogniqualvolta la quota di costo rendicontato ecceda quanto ammissibile secondo i criteri di efficienza e congruità del metodo. Gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ne costituiscono parametro di congruità, sicché la quota rendicontata eccedente l'importo che vi trova riscontro difetta di congruità e va corrispondentemente detratta.

La tariffa determinata secondo il metodo è prezzo massimo e non prezzo imposto: lo scarto tra gli esiti di gara e la tariffa massima rientra nell'ordinaria alea del rischio d'impresa assunto dall'operatore, che non può invocare la copertura di costi inefficienti o comunque non remunerati dal metodo. La detrazione della quota eccedente risponde così alla funzione, propria del limite al riconoscimento dei costi, di stimolo all'efficientamento della gestione e di contenimento e razionalizzazione degli oneri a carico dell'utenza.

Le detrazioni sono imputate alle singole componenti tariffarie valorizzate nello strumento di calcolo sui costi rendicontati, e non applicate in via residuale e indistinta, in funzione delle valutazioni di congruità operate: ciò costituisce condizione di trasparenza e verificabilità dell'operato dell'Ente e di coerenza con i criteri di riconoscimento dei costi efficienti. L'esercizio del potere di rettifica è assistito da un onere di motivazione, dovendosi dare conto, per ciascuna componente incisa, delle ragioni di inefficienza o di difetto di congruità che giustificano la mancata integrale copertura (commi 4.6 e 28.2 del MTR-2). Le detrazioni sono circoscritte alla sola quota di costo rendicontato eccedente il livello efficiente e congruo, come individuato secondo i criteri sopra esposti e come condiviso con il gestore nell'ambito della procedura.

In concreto, lato gestore, le detrazioni operate si compongono di due ordini di rettifiche. Il primo attiene all'adeguamento monetario dei costi operativi. L'art. 3 della deliberazione 389/2023/R/RIF, integrando il comma 7.6 del MTR-2, ha fissato i tassi di adeguamento monetario dei costi riconosciuti ai fini dell'aggiornamento biennale nella misura del 4,5 per cento per il 2023 e dell'8,8 per cento per il 2024, con valore nullo per il 2025: si tratta di coefficienti di rivalutazione, applicati dallo strumento di calcolo in via uniforme e indifferenziata all'intero perimetro dei costi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie dell'annualità (a-2), a prescindere dalla dinamica effettiva dei singoli fattori della produzione. Già il documento per la consultazione 275/2023/R/RIF, nel prospettare la copertura dei maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, aveva ricondotto tale riconoscimento al quadro delle valutazioni rimesse all'Ente territorialmente competente, facendo espressamente salva la facoltà di cui al comma 4.6 del MTR-2 di applicare valori inferiori alle entrate determinate. Nella specie, la verifica condotta dall'Ente ha evidenziato che la dinamica effettiva del costo del lavoro del comparto, governata dai rinnovi del contratto collettivo dei servizi ambientali e attestata dagli aggiornamenti del costo medio orario, è risultata inferiore ai tassi di adeguamento monetario del metodo: l'applicazione integrale di questi ultimi alla quota di costo del personale avrebbe pertanto determinato un riconoscimento eccedente il costo effettivamente sostenuto, in contrasto con il principio di copertura dei soli costi efficienti di cui all'art. 1, comma 527, lettera f), della legge 205/17.

Le verifiche sono state operate anche in termini di congruità per quanto prescritto dal comma 28.1 del MTR-2, ai sensi del quale l'attività di validazione di responsabilità dell'Ente territorialmente competente comprende la verifica della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori, oltre che del rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti. A tale scopo, la verifica è stata condotta confrontando i costi rendicontati con il parametro di *benchmark* individuato nelle risultanze del confronto concorrenziale, che esprime la misura efficiente del costo del servizio nel contesto della gestione: la quota di costo rendicontato che eccede tale livello non esprime un fabbisogno efficiente della gestione e non è pertanto ammessa a integrale copertura. Le relative detrazioni sono state imputate alle componenti regolatorie come puntualmente rappresentato nel tool di calcolo, e sono state quantificate nella misura strettamente necessaria a ricondurre la componente riconosciuta di parte gestore al livello coerente con il parametro di confronto individuato, senza pregiudizio per l'equilibrio economico-finanziario, come verificato al § 5.6; alla gestione resta infatti assicurata l'integrale copertura dei costi efficienti. Sono state per converso rimosse le detrazioni in precedenza operate sulle componenti CTS e CTR, essendone venuti meno i presupposti per effetto della corretta perimetrazione delle attività: i costi di trattamento e smaltimento afferiscono ad attività di competenza

del Comune e sono stati coerentemente espunti dalla rendicontazione del gestore. Lato Comune, le detrazioni confermano l'impianto della predisposizione trasmessa: componenti CARC e CGG, inflazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, remunerazione del capitale investito netto e recupero del conguaglio I2023, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata all'utenza.

Le detrazioni operate restano comunque condivise con il gestore nel perimetro della procedura partecipata di cui alla presente rideterminazione, essendo state oggetto di specifica condivisione in contraddittorio all'esito della comunicazione degli esiti delle valutazioni compiute, secondo quanto prescritto dal comma 28.2 del MTR-2.

Si riporta di seguito l'elenco puntuale delle detrazioni operate per componente.

Tabella 5.7.a. Detrazioni di cui al comma 4.6, per componente, lato gestore e lato Comune, valori in euro

DETRAZIONI EX COMMA 4.6 DELLA DELIBERA 363/2021/R/RIF	2024	2025	Totale
CRT – costi raccolta e trasporto RU	91.439	46.763	138.202
CRD – costi raccolta differenziata	1.668.922	700.162	2.369.084
Totale parte variabile, Gestore	1.760.361	746.926	2.507.286
CSL – spazzamento e lavaggio	123.340	61.670	185.010
CGG – costi generali di gestione	533.531	695.953	1.229.484
Totale parte fissa, Gestore	656.871	757.623	1.414.494
Totale detrazioni 4.6, Gestore	2.417.231	1.504.549	3.921.781
Recupero conguaglio I2023	0	259.093	259.093
CARC – gestione tariffe e rapporti con gli utenti	62.276	31.138	93.414
CGG – costi generali di gestione	7.500	3.750	11.250
Accantonamenti, di cui per crediti	126.328	81.169	207.497
Remunerazione del capitale investito netto	60.061	55.813	115.874
Totale detrazioni 4.6, Comune	256.165	430.963	687.128

5.7.a Poste rettificative del capitale investito (comma 14.4 del MTR-2)

In sede di rideterminazione, ai sensi del comma 14.4 del MTR-2 e in recepimento del rilievo dell'Autorità, è stata condotta l'analisi delle poste rettificative del capitale investito sulla base del puntuale riscontro con i dati di bilancio e, all'esito, si è dato luogo alla loro valorizzazione: lato gestore, le poste rettificative, costituite dal trattamento di fine rapporto quantificato in quota al costo del lavoro attribuibile al perimetro dell'ambito, cui si aggiungono, per l'annualità 2025, i fondi per rischi e oneri, riducono il capitale investito netto e la relativa remunerazione ai sensi dell'art. 14. Lato Comune non sono emerse poste rettificative da valorizzare, non sussistendo in capo all'ente locale accantonamenti riconducibili alle fattispecie di cui al comma 14.4. Se ne dà conto nella tabella che segue.

Tabella 5.7.b. Poste rettificative del capitale investito, valori in euro

Poste rettificative del capitale investito	2024	2025	Biennio
Poste rettificative, lato gestore	36.321	22.977	59.297
di cui trattamento di fine rapporto	36.321	15.900	52.221
di cui fondi per rischi e oneri	0	7.077	7.077
Totale ambito	36.321	22.977	59.297

5.8 Rimodulazione dei conguagli (art. 17.2 del MTR-2)

Avvalendosi della facoltà di cui all'art. 17.2 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dispone il rinvio del recupero dei conguagli al periodo successivo al 2025, in coerenza con la sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e con il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale (art. 4.5 del MTR-2)

La componente riconosciuta al netto delle detrazioni ($\sum Ta$) genera un'eccedenza rispetto al limite alla crescita ($\sum Tmax$). Si è optato per la rimodulazione di cui al comma 4.5 del MTR-2, come esteso dalla deliberazione 389/2023/R/RIF su istanza dell'Amministrazione: la parte di entrate che eccede il limite è rinviata a recupero nelle annualità del terzo periodo regolatorio 2026-2029, nel rispetto del limite di crescita ivi applicabile. L'eccedenza è integralmente riferita al lato Comune ed è integralmente rinviata a recupero nel periodo successivo al 2025, ivi compresa la quota formatasi nell'annualità 2024, che non trova capienza nell'annualità 2025 entro il limite alla crescita; resta salva, in sede di predisposizione tariffaria del terzo periodo regolatorio, la valutazione della copertura, in tutto o in parte, dell'eccedenza medesima con corrispondente riduzione degli importi da recuperare in tariffa.

Tabella 5.9.a. Recupero del delta ($\sum Ta$ meno $\sum Tmax$) rinviato al periodo successivo al 2025, lato gestore e lato Comune, valori in euro

Recupero del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) post 2025	Delta 2024	Delta 2025	Recupero
Parte variabile, Comune	765.716	511.674	1.277.390
Parte fissa, Comune	212.838	141.009	353.847
Totale Comune	978.554	652.683	1.631.237
Totale ambito	978.554	652.683	1.631.237

Gli importi sono espressi in euro e arrotondati all'unità; eventuali disallineamenti nelle somme sono dovuti ad arrotondamenti.

Per ogni ulteriore elemento si rimando al Tool regolatorio predisposto.